

SENATO DELLA REPUBBLICA

11^a COMMISSIONE

(Igiene e sanità)

MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE 1953

(4^a Riunione in sede deliberante)

Presidenza del Presidente **BENEDETTI**

INDICE

Disegni di legge:

« Assistenza e cura dei bambini disincetici poveri » (117) (D'iniziativa dei senatori Zelioli Lanzini ed altri) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 37, 38, 39
PERRIER	38
PIOLA	38
TIBALDI, relatore	37, 38, 39
VARALDO, Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica	38
ZELIOLI LANZINI	37, 39

« Estensione delle disposizioni di cui all'articolo 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137, per il conferimento di farmacie ai connazionali già titolari di farmacie in territorio occupato a seguito di eventi bellici » (189) (D'iniziativa del senatore De Bosio) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	31, 33, 34, 35, 36, 37
ANGRISANI	33, 34, 36
ARTIACO, relatore	32, 34, 35, 36
BOCCASSI	34
PERRIER	33, 36
PIOLA	33, 35, 36, 37

SPAGNOLLI	Pag. 34, 36
TIBALDI	34
VARALDO, Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica	34, 35, 36, 37

La riunione ha inizio alle ore 17,13.

Sono presenti i senatori: Angrisani, Artiaco, Benedetti, Boccassi, Calauti, Cenini, Criscuoli, De Bacci, Pastore Raffaele, Perrier, Piola, Prestisimone, Spagnolli, Tibaldi e Zelioli Lanzini.

È anche presente l'Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica, Varaldo.

PERRIER, Segretario, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore De Bosio: « Estensione delle disposizioni di cui all'articolo 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137, per il conferimento di farmacie ai connazionali già titolari di farmacie in territorio occupato a seguito di eventi bellici » (189).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore De Bosio: « Estensione delle disposizioni di cui all'articolo 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137, per il conferimento di farmacie ai connazionali già titolari di farmacie in territorio occupato a seguito di eventi bellici ».

Do lettura del parere espresso dalla 1ª Commissione:

« Il disegno di legge in esame è inteso ad interpretare autenticamente il disposto dell'articolo 28 della legge citata, avente per oggetto l'assistenza a favore dei profughi. Dice l'articolo: " I profughi che intendano riprendere, in qualsiasi Comune dove volessero a tal fine fissare la loro residenza, la stessa attività artigiana, commerciale, industriale o professionale già esplicita nei territori di provenienza, hanno diritto ad ottenere da parte dell'Autorità competente, la concessione dell'autorizzazione della licenza di esercizio o dell'iscrizione negli albi professionali, anche in deroga alle vigenti disposizioni ".

« Come è esposto nella relazione al disegno di legge, è stata posta in dubbio e poi negata l'applicabilità ai profughi titolari di farmacie di diritto reale, provenienti dall'Istria e dal circondario di Fiume, della disposizione di cui all'articolo 28, adducendo come motivo principale che, nella nostra legislazione sanitaria, per l'assegnazione delle farmacie vige il principio del pubblico concorso.

« A tale principio, che nessuno contesta, sono state fatte delle deroghe in casi speciali, come è messo in rilievo dal proponente il disegno di legge, e precisamente col decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 545, recante norme per l'esercizio delle farmacie da parte dei congiunti dei titolari caduti in guerra o nella lotta di liberazione o per cause dipendenti dalla guerra, e con la legge 5 aprile 1950, n. 174, relativa all'assegnazione di farmacie e di rivendite di generi di monopolio ai cittadini che ne sono stati privati per motivi politici. Queste due leggi sono posteriori al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 agosto 1947, n. 820, recante norme per un concorso nazionale per il conferimento di farmacie, riservato ai connazionali già titolari di farmacie nelle zone di confine occupate, o fuori del territorio metropolitano o in territori esteri, nonchè ai titolari di farmacie distrutte per eventi bellici. Lo speciale concorso da indirsi entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto, pubblicato in un periodo nel quale la situazione internazionale non era ancora chiarita e gran parte dei nostri fratelli residenti nel territorio

sottoposto a dominio jugoslavo non erano stati ancora costretti a fuggire, si rivelò ben presto inefficace allo scopo, come giustamente osserva il proponente, sia per le modalità fissate per il concorso, sia per il termine oltremodo breve fissato per lo stesso.

« L'inefficacia del provvedimento è dimostrata anche dal fatto che vi sono ancora alcuni farmacisti profughi, i quali non poterono trovare sistemazione e versano tuttora in condizioni di grave disagio.

« La 1ª Commissione ritiene di poter dare parere favorevole al disegno di legge, in quanto trattasi di applicare nella sua vera sostanza l'articolo 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137, anche ai farmacisti titolari di farmacie di diritto reale provenienti dai territori non più soggetti attualmente alla sovranità italiana, come doveva essere nella *ratio legis*.

« È doveroso reintegrare questi nostri fratelli profughi nei loro diritti, con assegnazione diretta di farmacie vacanti, o da istituirsi in soprannumero, come è previsto dal disegno di legge.

« Il disegno stesso all'articolo 2 prevede giustamente che i richiedenti debbano dare la prova dell'originario loro diritto e della causa della perdita di questo, fissando inoltre assai opportunamente il termine di un anno, e non più, per valersi della facoltà di cui all'articolo 1.

« La 1ª Commissione dà pertanto parere favorevole al disegno di legge in oggetto ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

ARTIACO, *relatore*. Il disegno di legge in esame corrisponde ad un atto di giustizia verso alcuni professionisti che, in seguito agli eventi bellici, si sono visti privati di diritti già acquisiti.

L'articolo 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137 stabilisce che « i profughi che intendono riprendere, in qualsiasi Comune dove volessero a tal fine fissare la loro residenza, la stessa attività artigiana, commerciale, industriale o professionale già esplicita nei territori di provenienza, hanno diritto ad ottenere, da parte dell'Autorità competente, la concessione dell'autorizzazione della licenza di esercizio o dell'iscrizione negli albi professionali, anche in deroga alle vigenti disposizioni ».

Essendo però le farmacie regolate da leggi particolari e prestandosi questo articolo a possibili dubbi di interpretazione, si è ritenuto opportuno presentare il disegno di legge in esame per estendere esplicitamente a questi farmacisti i benefici di cui all'articolo 28 della legge 4 marzo 1952.

Il presentatore, senatore De Bosio, propone che si faccia luogo ad assegnazione diretta di farmacie vacanti o da istituirsi in soprannumero. Ma l'eventualità che si assegnino farmacie in soprannumero ha causato un certo allarme nella categoria dei farmacisti, perchè in questo modo si andrebbe contro le precise disposizioni di legge che fissano il numero delle farmacie in relazione alla popolazione.

Io sono favorevole al disegno di legge ma, poichè condivido questa preoccupazione, limiterei il beneficio all'assegnazione di farmacie attualmente vacanti o che si renderanno tali.

ANGRISANI. A me sembra che il relatore non abbia tenuto conto di un fatto essenziale. È vero che noi vogliamo andare incontro a quei connazionali che hanno dovuto lasciare le loro farmacie in territorio occupato, ma ritengo che questa non sia la via giusta.

In virtù di questo disegno di legge, i farmacisti profughi potrebbero chiedere l'assegnazione di una farmacia in un centro in cui di farmacie ve ne sia già un numero notevole, ovvero in una grande città, dove il costo di tali aziende è di molti milioni, mentre i professionisti profughi potrebbero, ad esempio, provenire da un piccolo paese.

Perchè non si è ritenuto di dare a questi profughi un altro tipo di facilitazioni, accordando cioè loro la precedenza nei concorsi per l'assegnazione di farmacie?

Concludendo, vorrei che non si sovvertisse la legislazione sulle farmacie che stabilisce, fra l'altro, che non se ne debbano aprire più di una ogni cinquemila abitanti.

PRESIDENTE. Vorrei far osservare che questo disegno di legge interpreta l'articolo di una legge già approvata. Quest'articolo provvedeva già allo scopo che il senatore De Bosio si prefigge; senonchè è stato presentato un ricorso al Consiglio di Stato. Il Consiglio

di Stato ha ritenuto in linea generale che, essendoci una legge fondamentale sull'assegnazione delle farmacie, l'articolo 28 della legge 4 marzo 1952 non dovrebbe essere applicabile ai farmacisti, ma ha altresì riconosciuto che poichè detto articolo 28 si riferisce a tutti i professionisti, medici, avvocati, ingegneri, e così via, che sono autorizzati a riprendere la loro attività nel territorio italiano, non sarebbe coerente che fossero esclusi dal beneficio i soli farmacisti. Si conclude, perciò, nella stessa sentenza, consigliando che si provveda in materia con un'apposita legge interpretativa.

ANGRISANI. Ma si dovrebbe provvedere sempre nell'ambito delle farmacie che vanno a concorso.

PERRIER. Faccio notare al collega Angrisani che già il relatore ha proposto di sopprimere nell'articolo 1 la facoltà di assegnare farmacie in soprannumero; tanto più che l'Alto Commissario per l'igiene è disposto ad accettare come definitivi i risultati dei censimenti dei Comuni ed in base a questi ritiene di poter aumentare il numero delle farmacie.

PIOLA. Il collega Angrisani non si oppone solo alla assegnazione di farmacie in soprannumero, ma alla assegnazione diretta; egli vorrebbe che per i farmacisti profughi fosse stabilita la precedenza nei normali concorsi.

PRESIDENTE. Per i profughi è già stabilita la precedenza nei concorsi, ma richiamo l'attenzione del collega Angrisani sul fatto che qui si tratta di titolari di farmacie di diritto reale.

ANGRISANI. Osservo comunque che a questi profughi potrebbe essere assegnata una farmacia nel centro di una grande città e non vorrei che ci si dicesse di aver fatto una legge *ad hoc* per favorire determinate persone anche se benemerite.

PRESIDENTE. Ripeto ancora che si tratta di titolari di farmacie di diritto reale. Gli altri farmacisti profughi possono ottenere la sede solo con regolare concorso.

11^a COMMISSIONE (Igiene e sanità)4^a RIUNIONE (16 dicembre 1953)

ANGRISANI. Insisto nella proposta di modificare il disegno di legge eliminando l'assegnazione diretta e l'assegnazione di farmacie in soprannumero.

ARTIACO, *relatore*. Sarebbe una sperequazione rispetto al trattamento previsto per gli altri professionisti dall'articolo 28 della legge 4 marzo 1952. Questi titolari di farmacie di diritto reale, che per la guerra si son trovati privati della loro sede, dovrebbero ora subire l'alea di un concorso.

Posso, se mai, comprendere l'obiezione nel senso che colui che proviene da un piccolo paese possa oggi chiedere l'assegnazione di una farmacia in una grande città: si potrebbe stabilire di assegnare sedi corrispondenti a quelle di provenienza.

SPAGNOLLI. A me sembra che questi farmacisti — si tratta, in sostanza, di tre o quattro — possano invocare un diritto ben definito. In base all'articolo 28 della legge 4 marzo 1952 si evince che un professionista che esercitava la propria attività in territorio occupato ha diritto all'iscrizione negli albi professionali in qualsiasi sede. Ora si tratta di riconoscere anche ai farmacisti lo stesso diritto e di provvedere ad un'interpretazione autentica dell'articolo 28.

TIBALDI. Sì, ma come un primario di ospedale di seconda categoria ha avuto il posto in un ospedale di seconda categoria, così occorrerebbe stabilire che anche questi farmacisti avranno una sede della stessa importanza di quella di provenienza.

PRESIDENTE. Occorre anche considerare le cose da un punto di vista pratico. Non sarebbe meglio che questi profughi ottenessero la farmacia in un grande centro piuttosto che in un piccolo paese dove farebbero la concorrenza ad un'altra farmacia che magari vive stentatamente?

D'altra parte l'articolo 28 della legge 4 marzo 1952 dice: « I profughi che intendono riprendere, in qualsiasi Comune dove volessero a tal fine fissare la loro residenza, la stessa attività... ». Non possiamo modificare questa che è la disposizione fondamentale dal momento che ci limitiamo all'interpretazione.

VARALDO, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Come è stato già detto, col presente disegno di legge si vuole solo estendere ai farmacisti il beneficio previsto dalla legge 4 marzo 1952 per tutte le altre categorie di professionisti.

Noi siamo favorevoli a questo disegno di legge poichè se lo respingessimo, riconosceremo implicitamente che la legge del marzo 1952 non è applicabile ai farmacisti. Il criterio dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica è che non si debbano istituire delle farmacie in soprannumero, ma che si debbano assegnare quelle vacanti o che si possano rendere tali. Rispetto all'ampiezza dei vantaggi previsti dall'articolo 28 per le altre categorie commerciali, industriali e professionali si ha per i farmacisti una piccola limitazione; però è indubbio che anche ad essi è applicabile la legge del marzo 1952.

Ad ogni modo, mi riservo di presentare, in sede di discussione degli articoli, emendamenti per rendere questo disegno di legge più rispondente alle sue finalità.

BOCCASSI. A me sembra che il provvedimento di assegnazione diretta delle farmacie sia eccessivo. Riterrei più opportuno che, pur accordando tutte le facilitazioni a questi titolari di farmacia che per eventi bellici l'hanno perduta, si bandissero dei concorsi a loro favore.

PRESIDENTE. Se lei, senatore Boccassi, propone un concorso chiuso a favore dei farmacisti profughi, è necessario approvare un altro disegno di legge poichè non si tratterebbe più di interpretare l'articolo 28 della legge 4 marzo 1952!

ANGRISANI. Ma la legge 4 marzo 1952 non riguardava i farmacisti. Infatti l'articolo 1 della legge che stiamo esaminando dice che le disposizioni dell'articolo 28 di quella legge: « sono estese ai titolari di farmacie ». A tale proposito dichiaro che proporrò a suo tempo di sostituire le parole « sono estese » con le altre « si applicano ».

BOCCASSI. Casi analoghi a questo si sono verificati nel campo sanitario. Gli ufficiali sanitari, pur essendo pochi, tuttavia fino ad oggi

11^a COMMISSIONE (Igiene e sanità)4^a RIUNIONE (16 dicembre 1953)

non sono stati favoriti in senso diretto, come invece si vorrebbe fare per i farmacisti.

A me sembra che si debba adottare un criterio equo per gli uni e per gli altri.

VARALDO, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Però gli ufficiali sanitari avevano fatto tutti un concorso per diventare tali, mentre i farmacisti si trovano in condizioni ben diverse in quanto la loro posizione è simile a quella dei liberi professionisti, commercianti e industriali. Io penso perciò che la loro situazione vada considerata con criteri analoghi a quelli che si sono adottati per provvedere a favore di quelle categorie di profughi. Anzi, con la mia proposta di emendamento, si viene a limitare il beneficio disposto in loro favore in quanto essi prima avevano una farmacia di diritto reale e quindi passibile di trasferimento diretto, mentre noi diamo loro una farmacia che non è di diritto reale e quindi non trasferibile, per cui alla morte del titolare profugo viene passata a concorso.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

Le disposizioni di cui all'articolo 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137, sono estese ai titolari di farmacie di diritto reale ai sensi degli articoli 375, n. 1, 376, n. 1, e 379 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, che abbiano perduto la sede farmaceutica a seguito di eventi bellici e che non abbiano ancora ripreso la loro attività nel territorio della Repubblica, reintegrandoli nei loro diritti con assegnazione diretta di farmacie vacanti, o da istituirsi in soprannumero.

PIOLA. Siccome l'articolo 1 di questo disegno di legge dev'essere semplicemente un'interpretazione dell'articolo 28 della legge 4 marzo 1952, proporrei che invece di dire: « le disposizioni ... sono estese ai titolari di farmacie », si usi la dizione: « le disposizioni ... s'intendono applicabili anche ai titolari di far-

macie ». Infatti con le parole « sono estese » si dà l'impressione che noi abbiamo aggiunto qualche cosa all'articolo 28 della legge del 1952, mentre il vero concetto è che si tratta semplicemente di un'applicazione dell'articolo 28 di detta legge che si è ritenuto di fissare con una nuova legge a causa di un dubbio che, a parer mio, non aveva nemmeno ragione di nascere. Poichè però è nato, noi diamo l'interpretazione autentica di quella legge con il provvedimento che stiamo esaminando.

ARTIACO, *relatore*. Mi dichiaro favorevole all'emendamento proposto dal senatore Piola.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda di parlare pongo ai voti l'emendamento proposto dal senatore Piola nel senso di sostituire le parole « sono estese » con le altre « s'intendono applicabili anche ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

L'Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica propone il seguente emendamento: « sopprimere le parole " reintegrandoli nei loro diritti " ».

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Inoltre propone che dopo le parole: « con assegnazione diretta di farmacie » si sostituisca l'attuale dizione con la seguente: « attualmente vacanti o che si rendano tali in seguito a revisione delle piante organiche ».

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

ARTIACO, *relatore*. Proporrè di aggiungere, dopo le parole « piante organiche », le altre: « e che corrispondano per importanza a quelle di cui erano titolari ».

PIOLA. Sempre seguendo il concetto che noi non dobbiamo dilatare il contenuto dell'articolo 28 della legge 4 marzo 1952, mi dichiaro contrario a questo emendamento appunto perchè quell'articolo non poneva per tutti gli altri

professionisti alcun'altra condizione. Se però la Commissione ritenesse di approvare un ordine del giorno col quale si facesse appello alla discrezionalità dell'Alto Commissariato per tener conto, nell'assegnazione delle farmacie, delle condizioni precedenti in cui i farmacisti esercitavano la loro attività, voterei con piacere tale ordine del giorno. L'emendamento proposto dall'onorevole relatore inoltre non è applicabile perchè noi dovremmo andare ad attingere le notizie occorrenti in territori in cui presumibilmente non possiamo andare. In sostanza l'eventuale approvazione di tale emendamento non farebbe che intralciare l'applicazione concreta della legge.

ANGRISANI. Sono favorevole all'emendamento proposto dal relatore poichè per esso ciascun farmacista avrà un posto in condizioni quanto più possibili analoghe a quelle in cui si trovava prima di diventare profugo. Infatti io penso che sia proprio nello spirito della legge del 4 marzo 1952 che ciascun individuo, sia esso impiegato che professionista, debba svolgere la sua attività nelle medesime condizioni in cui si trovava prima degli eventi bellici.

PIOLA. Ma non sono previste dalla legge differenti classi di farmacie!

PERRIER. In linea di massima sarei d'accordo con l'onorevole relatore.

SPAGNOLLI. Io sono d'accordo con il senatore Piola poichè mi sembra che in questa sede noi siamo chiamati soltanto a pronunciarsi su una questione: se cioè l'articolo 28 della legge 4 marzo 1952 sia o meno applicabile anche ai farmacisti; tutto il resto esula dalla competenza interpretativa che ci deriva da questo disegno di legge, poichè investe il contenuto dell'articolo 28 della legge del 1952 che concerne anche altre professioni.

VARALDO, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Sono contrario all'emendamento proposto dall'onorevole relatore poichè la legge 4 marzo 1952 ha come fine esclusivo il trattamento assistenziale ai profughi e la concessione ad essi della possi-

bilità di continuare la professione o il mestiere, che avevano esercitato prima degli eventi bellici, nel nuovo posto dove si sono stabiliti. Io ritengo che con questa legge non si commettano ingiustizie, poichè per la legge del 1952, per esempio, se il fruttivendolo che prima della guerra aveva il suo negozio in un paesino dell'Istria, oggi come profugo, può aprirne un altro, poniamo, a Milano, per i farmacisti si ha una situazione analoga. Quindi non vedo disparità di trattamento fra le varie categorie. Anzi, se mai, per i farmacisti abbiamo posto una limitazione, perchè abbiamo vietato che si istituissero delle farmacie in soprannumero, mentre, per esempio, le licenze di rivendita di alcoolici vengono concesse ai profughi anche in soprannumero, indipendentemente dalle limitazioni vigenti.

ARTIACO, *relatore*. Dichiaro di non insistere sull'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1 nel testo risultante dalle modifiche testè approvate. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

Gli aventi diritto potranno valersi della facoltà di cui al precedente articolo, presentando istanza all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica entro e non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dando la prova dell'originario loro diritto e della causale della perdita di questo.

VARALDO, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. In sostituzione di questo articolo io proporrei il seguente testo:

« Per ottenere l'assegnazione della farmacia, ai sensi dell'articolo precedente, gli interessati dovranno presentare, a pena di decadenza, domanda all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredandola dei documenti atti a comprovare l'originario loro diritto e la causale della perdita di questo.

« L'autorizzazione è rilasciata dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica con

11^a COMMISSIONE (Igiene e sanità)4^a RIUNIONE (16 dicembre 1953)

l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 108 e 112, primo e secondo comma, del testo unico predetto, nonchè negli articoli 110 e 115 del testo unico medesimo, ove ne ricorrono le condizioni ».

Gli articoli a cui si fa richiamo in questo nuovo testo riguardano l'assegnazione delle farmacie; in essi, tra l'altro, si stabilisce che una persona, la quale abbia già una farmacia, non ne può avere un'altra e si chiariscono i limiti entro i quali può essere fatta l'assegnazione.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede di parlare pongo ai voti l'articolo 2 nel nuovo testo proposto dall'Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

PIOLA. Sottopongo alla Commissione il seguente ordine del giorno, che prego il Governo di accettare come raccomandazione:

« I componenti la Commissione per l'igiene e la sanità del Senato della Repubblica, alla unanimità, raccomandano all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica di seguire, nell'assegnazione delle farmacie, di cui alla legge testè approvata, un criterio di equità, nel senso di assegnare farmacie, per quanto possibile, analoghe a quelle perdute ».

VARALDO, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica.* Lo accetto, ma non posso non esprimere la perplessità dell'Alto Commissariato sulla possibilità dell'applicazione di un criterio di discrezionalità, quando la legge non lo impone.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Zelioli Lanzini ed altri: « Assistenza e cura dei bambini discinetici poveri » (117).

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Zelioli Lanzini ed altri: « Assistenza e cura dei bambini discinetici poveri ».

Su questo disegno di legge era stata avanzata una riserva per quanto riguarda la copertura. Interventi presso il Presidente della 5^a Commissione e presso la Ragioneria Generale dello Stato hanno portato alla conclusione che la riserva cesserebbe qualora l'articolo unico fosse modificato nel senso di demandare all'esercizio 1954-55 l'imputazione della spesa.

L'articolo unico risulterebbe, quindi, così formulato:

« L'assistenza e la cura degli infermi poveri recuperabili affetti da postumi di poliomielite anteriore acuta prevista dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1940, n. 932, viene estesa agli infermi poveri recuperabili affetti da paralisi spastiche infantili (discinetici).

« Alla spesa annua prevista in lire 500 milioni, sarà provveduto a partire dall'esercizio 1954-55.

« Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto gli opportuni stanziamenti di bilancio ».

ZELIOLI LANZINI. Secondo il punto di vista di alcuni esperti in materia, sarebbe bene che l'assistenza fosse estesa anche ai lussati congeniti dell'anca. Presento pertanto il seguente emendamento: aggiungere, alla fine del primo comma, le parole: « e ai lussati congeniti dell'anca, limitatamente, questi ultimi, ai bambini nella prima e seconda infanzia ».

TIBALDI, *relatore.* Se estendiamo la portata di questo disegno di legge, esso non servirà più a niente. Anzi, sarebbe il caso di fissare una

11ª COMMISSIONE (Igiene e sanità)

4ª RIUNIONE (16 dicembre 1953)

limitazione anche per gli istituti di cura, stabilendo che il ricovero può avvenire solo presso gli istituti già attrezzati.

VARALDO, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Io sono favorevole alla proposta di emendamento del senatore Zelioli Lanzini la cui *ratio*, dal punto di vista sanitario, è questa: se con il disegno di legge in esame noi veniamo a dare un'assistenza ai discinetici, pur essendo dubbia la possibilità di recupero, sapendo che per i lussati congeniti la cura porta ad un recupero quasi totale, ed avviandoci verso l'assistenza a carico dello Stato, dobbiamo ben indirizzarci verso questa categoria per la quale il recupero può essere del cento per cento ove si provveda ad una cura che i Comuni non sono in grado di sostenere, dato il forte onere.

TIBALDI, *relatore*. Quanto afferma l'Alto Commissario è vero, ma non possiamo negli stessi istituti curare i discinetici e i lussati congeniti, perchè si tratta di malattie completamente diverse.

VARALDO, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. In virtù della legge 10 giugno 1940, n. 932, lo Stato deve provvedere alla cura dei poliomielitici poveri recuperabili. Con il disegno di legge in esame il senatore Zelioli Lanzini propone di estendere l'obbligo dell'assistenza e della cura anche ai discinetici e ai lussati congeniti. Questo non vuol dire che queste tre categorie di malati debbano essere curate negli stessi istituti; all'opposto si dovranno creare nuovi istituti particolarmente attrezzati.

TIBALDI, *relatore*. Dopo il chiarimento dell'Alto Commissario aggiunto, che mi fa supporre che non mancheranno i fondi necessari e che noi non togliamo niente ai discinetici, non ho motivo di oppormi all'aggiunta dei lussati congeniti. Debbo però insistere perchè nell'articolo si stabilisca che la cura deve avvenire presso istituti già attrezzati. Non vorrei infatti che questi infermi fossero avviati in istituti che non hanno sufficienti attrezzature, ovvero che gli ospedali si trovassero nella necessità

di provvedersi di costosi impianti per il ricovero di pochi infermi.

Si potrebbe aggiungere alla fine del primo comma una frase di questo tipo: « da attuarsi negli appositi istituti ».

PERRIER. Non sono completamente d'accordo sull'opportunità di comprendere in questo disegno di legge i lussati congeniti. Si tratta infatti di malattie ben distinte per le quali occorrono diversi sistemi di cura. Per i discinetici si operano tentativi di educazione meccanica e psicologica, mentre per i lussati congeniti si provvede esclusivamente con interventi chirurgici, che oggi possono essere prestatati in numerosi istituti. Tutti i reparti ortopedici degli ospedali sono attrezzati per la cura dei lussati congeniti.

PIOLA. Pur non essendo un medico, ho imparato molte cose in questo quarto d'ora di discussione. Mi pare che lo scopo che si prefigge l'Alto Commissariato vada al di là di queste obiezioni di carattere, dirò così, terapeutico. Ho appreso che i discinetici vanno considerati in tutt'altra maniera dai lussati congeniti, ma l'Alto Commissario aggiunto osserva che dal momento che abbiamo una legge che pone a carico dello Stato l'assistenza e la cura dei poliomielitici, è opportuno estendere quest'obbligo oltre che ai discinetici anche ai lussati congeniti, liberando i Comuni da un onere che non sono in grado di sopportare. Se noi stabiliamo con un emendamento che la cura va eseguita presso appositi istituti, vorrà dire che i lussati congeniti andranno in istituti attrezzati con reparti chirurgici, mentre i discinetici andranno in istituti che possono offrire le cure del caso.

PRESIDENTE. Mi pare che siamo d'accordo sullo spirito del disegno di legge anche per quanto riguarda l'assistenza ai lussati congeniti. Penso pertanto che si possa estendere l'assistenza anche ai lussati congeniti, restando inteso che si provvederà alla loro cura in istituti distinti da quelli per i discinetici.

VARALDO, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Non sono d'accordo sull'opportunità di introdurre nel disegno di

legge l'emendamento proposto dal senatore Tibaldi. Se noi diciamo che la cura va effettuata in appositi istituti, potrebbe interpretarsi nel senso che l'Alto Commissariato debba creare questi appositi istituti; e questo non lo ritengo opportuno. D'altra parte presupporre che l'Alto Commissariato non sappia dove mandare i discinetici, dove i lussati e dove i poliomeilitici, mi sembra poco rigoroso.

ZELIOLI LANZINI. Comprendo la preoccupazione del senatore Varaldo. È evidente che l'Alto Commissariato sa dove inviare gli infermi; noi sappiamo però come vanno le cose, sappiamo cioè che quando una persona importante insiste per il ricovero di un determinato poliomiolitico che noi sappiamo non recuperabile, si provvede ugualmente al ricovero, tanto per fare un piacere a questa persona. Noi vogliamo evitare che l'Alto Commissariato si trovi in imbarazzo di fronte ad insistenze e pressioni.

PRESIDENTE. Non riesco a comprendere come l'emendamento del senatore Tibaldi possa avviare a queste ingerenze.

TIBALDI, *relatore*. Questi infermi debbono essere ricoverati negli appositi istituti già attrezzati e non negli ospedali comuni. Infatti l'interesse che può avere l'ospedale ad ottenere una degenza in più può far sì che l'ospedale crei un piccolo reparto scarsamente attrezzato; questo non è opportuno dal momento che ci sono già istituti bene attrezzati che possono prestare una cura efficace.

PRESIDENTE. Osserva però l'Alto Commissario aggiunto che dal momento che il ricovero avviene per ordine suo, è evidente che l'infermo sarà inviato in quell'istituto che possa fornire le opportune garanzie per una cura efficace.

TIBALDI, *relatore*. Se si ritiene che la mia preoccupazione non abbia ragione di essere, dopo le parole dell'Alto Commissario aggiunto, non insisto sull'emendamento.

ZELIOLI LANZINI. Sono convinto che l'Alto Commissario aggiunto riferirà ai suoi

uffici il tenore delle discussioni che si sono svolte su tale argomento in questa Commissione, affinché resti ben chiaro che non deve avvenire che per voler recuperare elementi non recuperabili, si finisca per favorire qualche ospedale o qualche casa di cura che solleciti le rette dall'Alto Commissariato. Questa è la mia preoccupazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Il presentatore del disegno di legge, senatore Zelioli Lanzini ha proposto, come la Commissione ha udito, un emendamento tendente ad aggiungere, alla fine del primo comma, le parole: « e ai lussati congeniti dell'anca, limitatamente, questi ultimi, ai bambini nella prima e seconda infanzia ».

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il primo comma come risulta dalla modifica apportatavi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il secondo e il terzo comma dell'articolo unico nel testo segnalato dalla Commissione finanza e tesoro, del quale do nuovamente lettura:

« Alla spesa annua prevista in lire cinquecento milioni sarà provveduto a partire dall'esercizio 1954-55.

« Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, gli opportuni stanziamenti di bilancio ».

Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

Pongo ai voti il disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 18,40.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari